CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO **TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO **CAMERA PENALE DI MILANO**

UFFICIO INTERDISTRETTUALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA LOMBARDIA

SCHEMA OPERATIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Premessa

Con l'entrata in vigore del D. Lgl. N. 150/2022, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981.

La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole ed impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, UIEPE e FFOO.

Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva; per contro, promettono deflazione dell'appello e della sorveglianza, ma anche attenuazione del quasi inevitabile sovraffollamento carcerario per un sistema che attualmente è del tutto carcerocentrico.

Lo scopo ambizioso non è privo di costi e di potenziali ricadute negative sul sistema di esecuzione penale esterna già molto provato; analogamente, alcuni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove (in primis l'udienza ex art. 545-bis c.p.p.) che possono comportare un ulteriore rallentamento del processo di cognizione.

Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le

energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.
In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.

Con il contributo concorde della Corte di appello, del Tribunale di sorveglianza, del Tribunale ordinario, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, della Camera penale di Milano e dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna Lombardia è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.

Allo schema sono allegati:

*- i **modelli di dispositivi standard** di applicazione delle pene sostitutive **con le prescrizioni standard,** che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter L. 689/1981. Sono inserite anche alcune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Poiché la pena sostitutiva è una pena a tutti gli effetti, il contenuto delle prescrizioni deve rispondere al principio di legalità e può integrare e specificare quanto previsto dagli artt. 53, 55, 56, 56-bis e 56-ter L. 689/1981, senza creare nuove forme o contenuti sanzionatori. Si suggerisce di non modificare l'impianto generale e la numerazione delle prescrizioni, per garantire uniformità di lettura a UEPE e FF.OO.*
*- un elenco ragionato dei **documenti che il difensore può produrre** a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.*

Successivamente, verrà concordato anche con la Procura della Repubblica un separato schema operativo per la commisurazione del valore giornaliero ai fini della determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 56-quater L.689/1981, sia nei riti celebrati in contraddittorio, sia nel decreto penale di condanna, anche integrando il presente schema che viene approvato in via sperimentale.

Adempimenti e funzioni del difensore.

Il difensore, di fiducia o di ufficio, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte; la domanda potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello ex art. 94 co.2 dl 150/22 come modificati dalla l.199/22.
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 bis co.1 dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari;
- in entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore deve trasmettere all'UEPE (nel caso in caso in cui l'UEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi del comma 3 del 545 bis.
Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545 bis comma 2

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della pec inviata all'UEPE:
Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato.
Tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita
È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e dalla parte per facilitare i contatti. La pec è di riferimento è: **prot.uepe.milano@giustiziacert.it**

Adempimenti e funzioni del giudice (Gip/Gup - Tribunale monocratico o collegiale – Corte di Appello)

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato/appellante (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il pubblico ministero.
In caso contrario, dà atto a verbale che sussistono condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981.

In caso di assenza di consenso della parte ovvero in presenza di formato convincimento di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981, il giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:
- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per LPU non è previsto il programma dell'UEPE che quindi non deve essere richiesto);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le

condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;
- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55 comma 2.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessaria dalle FFOO o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di SL o eventualmente DD. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:
- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la D.D..

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

Adempimenti delle Cancellerie

La cancelleria del Giudice e della Corte di appello invia le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:
- Generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- Difensore nominato e recapiti di studio;
- Il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- Eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- Tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
Data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.
La pec di riferimento è: **prot.uepe.milano@giustiziacert.it**

Funzioni e compiti dell'UEPE

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice)
- effettua le verifiche necessarie
- redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63.
- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p.
- garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

Milano, lì 13 febbraio 2023

Il Presidente della Corte di Appello di Milano

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano

Il Presidente f.f. del Tribunale di Milano

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale di Milano

Il Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna